



Ministero della Salute

Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento
del Servizio Sanitario Nazionale
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Ufficio II ex DG RUERI - Rapp. Intern. in materia di
Assistenza Sanitaria
Protocollo **DGPROGS/ 27826 /I.3.b/1**

30.10.13

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e
Province Autonome
LORO SEDI

Ai referenti Regionali
Loro indirizzo e-mail

e, p.c.

INAIL
Istituto Nazionale per L'Assicurazione contro
gli Infortuni sul lavoro
Ufficio Rapporti Assicurativi extranazionali
Normativa extracomunitaria e convenzioni
Internazionali
c.a. dott. Riccardo Chieppa
Piazzale Giulio Pastore, 6
00144 ROMA

OGGETTO: Prestazioni sanitarie in regime comunitario conseguenti direttamente ed esclusivamente ad infortuni sul lavoro, in applicazione dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e degli accordi bilaterali nella stessa materia con Paesi extra-UE convenzionati.

In relazione alla precedente nota del 06/09/2012, pari oggetto, che si allega (all.1) e avuto riguardo a quanto precisato e chiarito dall'INAIL con nota del 17/10/2012, che pure si allega (all.2), sullo stesso argomento, si fa presente quanto segue.

Le vigente disciplina, menzionata nelle rispettive note, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera dei lavoratori assicurati presso l'INAIL, per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali non prevede espresse disposizioni concernenti i relativi oneri per prestazioni sanitarie conseguenti direttamente ed esclusivamente ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, anche quando queste ultime sono a carico dell'Italia (nel caso ad esempio del titolare di pensione italiana residente all'estero, affiliato alla legislazione del Paese di residenza ma a carico dell'Italia quale paese competente ai sensi del Regolamento 833/2004).

Poiché detta situazione è causa di incertezze nella definizione dei rapporti contabili con i Paesi UE, dello Spazio economico europeo, Svizzera e Paesi in convenzione, si rende necessario fornire puntuali comunicazioni in merito alle competenze del Ministero, per gli adempimenti di Organismo di collegamento in materia di assistenza sanitaria, agli Organismi di collegamento dei citati Paesi al fine di superare le difficoltà accennate.

Ciò premesso, in assenza di una specifica indicazione della legislazione nazionale in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, si fa presente che, in base allo stato attuale dell'ordinamento, le prestazioni sanitarie, erogate in uno dei Paesi innanzi indicati, per gli iscritti al SSN, assicurati

INAIL, restano a carico delle rispettive ASL di residenza anche quando le prestazioni siano riconducibili ad un infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

L'INAIL, invece è obbligato, come specificato nella sua nota del 17 ottobre 2012 di cui all.2, ad assicurare nei Paesi UE, SEE , Svizzera e Paesi in convenzione le stesse prestazioni, di seguito indicate, per le quali in base alle vigenti disposizioni nazionali ha competenza sul territorio nazionale in materia di assistenza sanitaria.

- a) Prestazioni medico-legali;
- b) Prestazioni di assistenza protesica;
- c) Spese di viaggio e soggiorno sostenute per l'effettuazione delle cure idrofangotermaali.

Per le dette prestazioni, l'INAIL dovrà provvedere ad effettuare i relativi pagamenti di fatture, emesse dalle Istituzioni di Paesi esteri, generate in applicazione dei Regolamenti di sicurezza sociale e delle vigenti convenzioni, sulla base degli attestati di diritto emessi dalle sedi INAIL.

Tutte le altre prestazioni diverse da quelle sopra menzionate anche se generate da attestati di diritto emessi dall'INAIL (es. DA1, in applicazione del regolamento 883/2004) restano a carico del SSN in relazione alla residenza dell'assistito.

Si ribadisce che l'idoneo attestato di diritto (E123, DA1, DA002) dovrà essere emesso dalla sede INAIL territorialmente competente che ne dovrà inviare una copia alla ASL di residenza del lavoratore. Nella compilazione del suddetto attestato è necessario che venga sempre indicato il codice fiscale del lavoratore come numero di identificazione personale.

Di fondamentale importanza, pertanto, al fine di assicurare il corretto e tempestivo pagamento dei rispettivi debiti, è l'esigenza che venga salvaguardata la massima collaborazione, con le sedi territoriali INAIL e le ASL di residenza degli assicurati, già richiamata nella precedente corrispondenza.

Tutto ciò premesso, si invitano codesti Assessorati ad informare le rispettive aziende sanitarie locali per gli adempimenti di competenza ed assicurare cortese cenno di assicurazione allo scrivente Ufficio, per il tramite dei referenti regionali, nei confronti dei quali sarà assicurata la consueta collaborazione per ogni chiarimento.

Si ringrazia

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott. Sergio Acquaviva)